

24 APR. 2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 25826/2007

R.G.N. 29996/2007

Cron. 10000

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO LAMORGESE	- Presidente - Rep.
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere - Ud. 17/12/2012
Dott. LUCIA TRIA	- Consigliere - PU
Dott. FEDERICO BALESTRIERI	- Consigliere -
Dott. ROSSANA MANCINO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25826-2007 proposto da:

CR , CB , elettivamente
 domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 94,
 presso lo studio dell'avvocato VITI ALFREDO,
 rappresentati e difesi dall'avvocato CASALI VITTORIO,
 giusta delega in atti;

- ricorrenti -**contro**

ASSOCIAZIONE CULTURALE IF ;

- intimata -

e sul ricorso 29996-2007 proposto da:

ASSOCIAZIONE CULTURALE IF , già
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18,
presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI,
rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONETTI
GIOVANNI CAMILLO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CR , CB ;

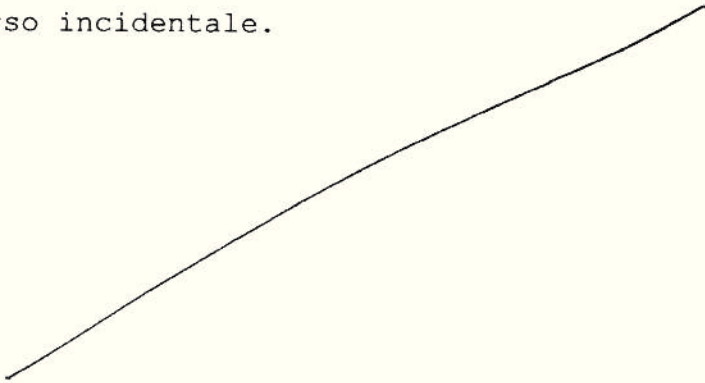
- intimati -

avverso la sentenza n. 15/2006 del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositata il 06/10/2006 R.G.N. 2924/1998 +1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;

udito l'Avvocato CASALI VITTORIO;

udito l'Avvocato MISIANI CLAUDIO per delega SIMONETTI
GIOVANNI CAMILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.



Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bologna ha accolto il gravame svolto dall'Associazione Culturale I F avverso le sentenze di primo grado che avevano dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati a C B : e a C R e, per l'effetto, ha rigettato le domande proposte dalle lavoratrici.
2. Il Tribunale puntualizzava che B C e C R chiedevano accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimato dall'Associazione Culturale I F con condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità della retribuzione globale di fatto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di due mensilità della retribuzione; nel giudizio di appello, riunite le controversie, venivano svolte le prove testimoniali non ammesse in primo grado.
3. A sostegno del *decisum* il Giudice d'appello riteneva quanto segue:
 - fondata, all'esito dell'istruttoria testimoniale, la motivazione addotta a sostegno dei recessi, vale a dire la diminuzione progressiva degli allievi frequentanti i corsi di lingua francese gestiti dall'Associazione, per aver le testimoni escusse confermato il calo di iscrizioni in concomitanza con il ripristino dei corsi di lingua francese presso la facoltà universitaria di Scienze Politiche, la cessazione dei quali aveva accresciuto la partecipazione ai corsi dell'Associazione;
 - quanto all'indennità di mancato preavviso, pretesa a norma dell'art. 48 del CCNL AGDAE, secondo il quale il preavviso non poteva coincidere con le ferie, rilevato che le lavoratrici deducevano l'illegittimità del licenziamento perché intimato in periodo di ferie, la debenza della retribuzione del mese di agosto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, rimarcava che le appellate non avevano contestato l'avvenuta corresponsione dell'indennità di preavviso prima della pronuncia delle sentenze impugnate ed interpretava la disposizione contrattuale nel

senso che il preavviso effettivamente goduto e le ferie effettivamente godute non potessero sovrapporsi ma, nel caso, come nella specie, di indennità sostitutiva ciò comportava il cumulo fra la predetta indennità sostitutiva del preavviso e la mensilità sostitutiva delle ferie, non potendo duplicarsi la corresponsione dell'indennità.

4. Avverso questa sentenza propongono ricorso per Cassazione C B e a C R con due motivi; resiste l'Associazione Culturale I F con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato cui non hanno resistito le intimato.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la medesima sentenza.
6. Con il **primo motivo** le ricorrenti, deducendo violazione dell'art.3 L. 604/66 e insufficiente motivazione, si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento sulla scorta delle allegazioni, di cui alla comunicazione 19/7/1995, incentrate sulla contrazione del numero degli studenti e le gravi difficoltà finanziarie dell'Ente. Assumono che le gravi difficoltà finanziarie incontrate dall'Associazione sarebbero rimaste prive di conforto probatorio e che il Giudice di appello non abbia offerto spiegazione del perché un imprecisato calo di iscrizioni, riscontrato, peraltro, successivamente all'intimato licenziamento, abbia integrato, nella specie, un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
7. Il motivo, con il quale, in sostanza, si censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, non è meritevole di accoglimento.
8. Invero, la denuncia di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare, autonomamente, il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva,

l'accertamento dei fatti, all'esito dell'insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento.

9. La conseguenza di quanto premesso è che il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di un fatto decisivo e controverso, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, non rilevando la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
10. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero, una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
11. La motivazione in fatto dell'impugnata sentenza, già dettagliatamente richiamata nello storico di lite, non risulta, invero, inficiata da vizi siffatti.
12. Peraltro le censure, incentrate sull'indimostrata contrazione del numero degli studenti e sulle gravi difficoltà finanziarie dell'Ente, sono articolate in modo avulso dal *decisum* della Corte territoriale, imperniato, invece, sul decremento dell'attività svolta all'esito della diminuzione progressiva degli allievi frequentanti i corsi di lingua francese gestiti dall'Associazione e dell'incontestato calo di iscrizioni, e sono, pertanto, prive di specificità non concretandosi in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.



13. Con il **secondo motivo**, deducendo erronea applicazione dell' art. 48 del CCNL A.G.I.D.A.E. e contraddittoria motivazione, le ricorrenti si dolgono che, per essere stato il licenziamento intimato nel periodo feriale, non sia stata loro riconosciuta la retribuzione dovuta sia con riferimento alle ferie, sia con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso relativamente al successivo periodo lavorativo.
14. Osserva il Collegio che risulta assorbente l'esame dell'invocata violazione della disposizione al cui vaglio, tuttavia, non può procedersi per non essere la relativa doglianza conforme alla prescrizione dell'art. 369, secondo comma, n. 4) c.p.c., secondo cui, col ricorso per cassazione, devono essere depositati, a pena di improcedibilità, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".
15. Il requisito non si appalesa soddisfatto, atteso che si è omissso di precisare in quale sede processuale il CCNL invocato sia stato eventualmente prodotto nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarlo in questa sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito.
16. È stato, in proposito, anche chiarito, da questa Corte, che l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dal citato art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni, o della sola disposizione come nella specie, della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. e, in specie, con la regola prevista dall'art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del

contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr., *ex multis*, Cass. 15495/2009 e numerose altre conformi).

17. Né muta i termini della questione la sentenza delle sezioni unite di questa Corte, che ha sancito che "in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass., S.U., 22726/2011).

18. Nel caso in esame la società ricorrente si è limitata, all'evidenza, a richiamare il contenuto della disposizione collettiva sulla quale sono, peraltro, incentrate le ulteriori doglianze il cui esame è, pertanto, precluso.

19. In definitiva, il ricorso principale va rigettato e rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato.

20. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare, per giusti motivi, le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2012

Il Consigliere estensore
Rossana Mancino

Il Presidente
Antonio Lamorgese

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

Depositato in Cancelleria



oggi, 24 APR 2013

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci